

Bruxelles, 9.12.2016  
C(2016) 8592 final

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 9.12.2016**

**relativa all'esenzione di Piemonte Savoia S.r.l (Italia) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 per un interconnettore di energia elettrica tra Italia e Francia**

I testi in lingua italiana e francese sono i soli facenti fede

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9.12.2016

### **relativa all'esenzione di Piemonte Savoia S.r.l (Italia) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 per un interconnettore di energia elettrica tra Italia e Francia**

I testi in lingua italiana e francese sono i soli facenti fede

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: il "regolamento sull'energia elettrica"), prevede la possibilità, per le autorità competenti degli Stati membri di esentare i nuovi interconnettori dalle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento sull'energia elettrica e degli articoli 9, 32, 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: la "direttiva sull'energia elettrica")<sup>2</sup>, a condizione che siano soddisfatte talune condizioni.
- (2) L'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento prevede che le autorità nazionali notificano alla Commissione la loro decisione in merito a una domanda di esenzione e l'articolo 17, paragrafo 8, prevede che la Commissione approvi l'esenzione o adotti una decisione che impone alle autorità che hanno trasmesso la notifica di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione.
  1. Procedimento
- (3) L'8 giugno 2015, Piemonte Savoia S.r.l. (di seguito "il promotore") ha presentato una domanda di esenzione al Ministero italiano dello sviluppo economico (di seguito MSE) e il 22 gennaio 2016 all'autorità di regolamentazione per l'energia elettrica francese, la Commission de régulation de l'Energie (CRE), a norma dell'articolo 17 del regolamento sull'energia elettrica.
- (4) Conformemente alla pertinente legislazione italiana, il decreto legge n. 93/2011, il Ministero italiano dello sviluppo economico è l'autorità competente per la concessione di tale esenzione, mentre l'autorità nazionale di regolamentazione, l'Autorità per l'elettricità, il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI) è chiamata a esprimere un parere con riserva.
- (5) Nell'aprile 2016 l'AEEGSI ha adottato un parere che è stato presentato alla CRE per approvazione.

---

<sup>1</sup> GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

<sup>2</sup> GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

- (6) Il 12 maggio 2016 la CRE ha adottato una decisione nella quale ha approvato il parere dell'AEEGSI.
- (7) Nessuna esenzione è stata richiesta né concessa per il versante francese dell'interconnessione.
- (8) Il 20 luglio 2016 il MSE ha adottato un decreto in cui, rifacendosi al parere dell'AEEGSI, ha concesso un'esenzione a Piemonte Savoia S.r.l ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento sull'energia elettrica per il versante italiano dell'interconnessione.
- (9) L'esenzione relativa al versante italiano dell'interconnessione è stata concessa per un periodo di 10 anni, a decorrere dall'inizio dell'attività commerciale del nuovo interconnettore.
- (10) L'esenzione italiana è stata notificata alla Commissione europea il 26 luglio 2016, mentre la decisione francese era stata notificata il 4 agosto 2016 (di seguito: "le decisioni di esenzione"). La decisione italiana era integrata dal parere dell'AEEGSI, mentre l'autorità di regolamentazione francese non ha adottato un proprio parere ma ha rinviato nella propria decisione al parere dell'AEEGSI.
- (11) L'11 agosto 2016, la Commissione ha pubblicato sul suo sito internet un avviso con cui rende pubblica la notifica delle decisioni di esenzione italiana e francese e in cui invita i terzi interessati ad inviare osservazioni, entro un termine di due settimane. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi.
- (12) Il 27 settembre 2016 i servizi della Commissione hanno inviato al MSE una richiesta di informazioni complementari al fine di consentire una valutazione esaustiva della decisione di esenzione. Il MSE ha risposto il 12 ottobre 2016. La richiesta ha fatto sì che il termine procedurale per l'adozione della decisione di esenzione della Commissione destinata alle autorità italiane venisse prorogato di due mesi a partire dal ricevimento delle informazioni complete, fino al 13 dicembre 2016, conformemente all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento sull'energia elettrica.

## 2. Il progetto

- (13) L'esenzione è richiesta per uno dei due cavi di un progetto relativo a una nuova interconnessione da 1 200 MW "Piossasco (IT) – Grand'Ile (FR)".
- (14) Più precisamente, il progetto riguarda un collegamento in cavo interrato ad alta tensione, in corrente continua (HVDC) di potenza nominale pari a 1 200 MW, che si compone di due moduli bipolo di potenza nominale pari a 600 MW e collegherà la stazione elettrica di Piossasco di Torino, in Italia, e Grand-Ile, in Francia, attraversando la frontiera lungo l'autostrada che porta al traforo del Fréjus.

### 2.1. Il promotore

- (15) Sul territorio francese le sezioni di entrambi i moduli bipolo saranno di proprietà della RTE, il gestore del sistema di trasmissione elettrica, che ne assicurerà anche il funzionamento.
- (16) In Italia, una delle due sezioni sarà di proprietà di Terna, il gestore del sistema di trasmissione elettrica italiano. Per questa sezione non è stata richiesta alcuna esenzione. L'altra sezione (di seguito: "l'interconnettore") sarà di proprietà della società Piemonte Savoia s.r.l., il promotore e il richiedente di un'esenzione a norma dell'articolo 17 del regolamento sull'energia elettrica. Entrambe le sezioni italiane saranno gestite dalla società Terna Rete Italia, l'impresa responsabile all'interno di

Terna Group del funzionamento, della manutenzione e dello sviluppo della rete nazionale italiana.

- (17) L'interconnettore sarà progettato, costruito e gestito nell'ambito del quadro giuridico italiano istituito dall'articolo 32 della legge italiana 23 luglio 2009 n. 99 (legge 99/09).
- (18) La legge italiana n. 99/09 è stata concepita per promuovere la partecipazione di investitori privati alle gare d'appalto per nuovi interconnettori e, di conseguenza, al finanziamento delle infrastrutture necessarie per conseguire una migliore integrazione del mercato italiano. A norma dell'articolo 32 della legge 99/09, Terna ha comunicato al MSE e all'AEEGSI un elenco di possibili infrastrutture da costruire e ha indetto una procedura di gara per la selezione degli organismi intenzionati a finanziare le infrastrutture identificate. La partecipazione alle procedure di gara è limitata agli utenti finali. La legge n. 99/09 prevede che l'impegno dei cessionari a fornire sostegno al finanziamento degli interconnettori sia subordinato all'ottenimento di un'esenzione specifica a norma del decreto ministeriale italiano del 21 ottobre 2005. La legge 99/09 stabilisce inoltre che i cessionari devono sottoscrivere un contratto con Terna S.p.A. per la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dell'interconnettore. Tale contratto entrerà in vigore una volta concessa l'esenzione.
- (19) Terna ha individuato una quota (cioè una delle due linee) della capacità di interconnessione Piossasco-Grand'Isle come possibile progetto da finanziare ai sensi dell'articolo 32 della legge 99/09. Gli azionisti dell'interconnettore (di seguito "i cessionari") sono stati selezionati nel corso di una procedura di gara indetta da Terna nel 2009-2010.
- (20) Il promotore ha un mandato specifico da parte degli organismi ("i cessionari") selezionati da Terna S.p.A. per il finanziamento di tale interconnessione con la Francia per ottenere l'esenzione richiesta, sulla base dell'articolo 32 della legge n. 99/09. L'esenzione è richiesta nell'interesse dei cessionari.
- (21) I cessionari sono 38 clienti industriali operanti nel campo della produzione e della trasformazione dell'acciaio, della carta e di sostanze chimiche. Secondo le informazioni fornite da Piemonte Savoia S.r.l nella domanda di esenzione, la maggior parte di essi non è attiva in nessun segmento della catena di fornitura dell'energia elettrica, mentre i pochi che svolgono attività in questo settore (in particolare per quanto riguarda l'autoconsumo o l'ottimizzazione delle forniture) detengono quote di mercato trascurabili nei mercati dell'energia elettrica sia italiani che francesi.
- (22) Nel dicembre 2013 Terna e le associazioni di categoria degli utenti finali hanno firmato un memorandum d'intesa in cui hanno definito i principali impegni reciproci. In base a tale accordo, i cessionari hanno il diritto di costituire una società *ad hoc* per finanziare il progetto. A tal fine, sono state create due società veicolo:
  - "Terna Interconnector", di proprietà comune di Terna S.p.A. (65%), Terna Rete Italia (5%) e Transenergia (30%), che è responsabile per la procedura d'appalto relativa alle opere di edilizia civile e ai contratti;
  - "Piemonte Savoia", istituita per gestire la procedura di esenzione a nome dei cessionari e che trasferirà la proprietà dell'interconnettore ai cessionari una volta concessa l'esenzione.
- (23) È previsto che il promotore debba essere venduto al cessionario prima che l'esenzione entri in vigore.

(24) In applicazione dell'articolo 32 della legge 99/09, i cessionari si sono impegnati a conferire, attraverso il promotore, un mandato a Terna Interconnector s.r.l. per la costruzione e l'esercizio dell'interconnessione sul versante italiano.

## 2.2. Descrizione tecnica e operativa

(25) Le principali caratteristiche tecniche dell'interconnessione Piossasco-Grand'Ile sono sintetizzate nella tabella che segue.

(26) Tabella: Caratteristiche tecniche del progetto<sup>3</sup>

Configurazione dell'HVDC	2 circuiti bipolo indipendenti con tecnologia VSC
Potenza nominale dell'intero collegamento	1200 MW
Potenza nominale di ogni singolo polo	600 MW
Capacità di trasporto di ogni singolo polo	Bidirezionale: da 0 a 600 MW per ogni singolo polo
Tensione nominale per ogni singolo polo (tra nodo e terra) per ciascun ramo	+/- 320 kV (senza l'inversione di polarità)
Tensione di esercizio massima	+/- 340 kV
Corrente continua nominale	950 A
Tecnologia via cavo	polietilene reticolato (XLPE)
Lunghezza	circa 190 km (13 km all'interno del tunnel del Fréjus e del tunnel di sicurezza)
Speranza di vita dell'infrastruttura	40 anni

(27) Secondo le informazioni fornite da Piemonte Savoia S.r.l nella domanda di esenzione, il periodo di costruzione è di quattro anni, dal 2016 al 2019. La nuova interconnessione dovrebbe iniziare a funzionare alla fine del 2019.

## 2.3. Operazioni finanziarie e commerciali

(28) Per quanto riguarda i costi di capitale, secondo il richiedente, la costruzione dell'interconnettore ha un costo totale stimato di 415 milioni di EUR. Il richiedente prevede di finanziare tale investimento in parte mediante prestiti (60%) e in parte mediante capitale azionario.

## 3. Descrizione della misura notificata

(29) Nella decisione notificata alla Commissione, il MSE ha concesso a Piemonte Savoia S.r.l un'esenzione prevista dall'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE (disposizioni in materia di separazione) e dall'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento sull'energia

<sup>3</sup> Parere dell'AEEGSI, pagina 7

elettrica (tariffe) per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui l'interconnettore avvia l'operazione commerciale, subordinata a determinate condizioni.

- (30) Conformemente alla decisione, l'interconnettore gode di un'esenzione dall'obbligo di effettuare la separazione proprietaria per 10 anni e di una esenzione dall'utilizzo delle entrate derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione per lo stesso periodo di 10 anni.
- (31) L'esenzione è concessa alle condizioni che seguono.
- (a) La decisione di esenzione notificata scade se, due anni dopo la data di adozione della decisione di esenzione da parte della Commissione, la costruzione dell'interconnettore non è iniziata o se l'interconnettore non è divenuto operativo dopo cinque anni. Tuttavia, la decisione di esenzione notificata stabilisce anche che essa continua ad applicarsi se la Commissione decide, a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, quinto comma, del regolamento sull'energia elettrica, che l'eventuale ritardo è dovuto a ostacoli che esulano dal controllo di Piemonte Savoia S.r.l.
  - (b) L'interconnettore deve essere gestito dalla società Terna sulla base di un "contratto di gestione tecnica" che deve essere firmato da Piemonte Savoia S.r.l e TERNA, conformemente all'articolo 36, paragrafo 9, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e deve essere approvato dalle autorità italiane.
  - (c) Gli accordi commerciali per il trasferimento dei proventi da Terna a Piemonte Savoia S.r.l., che rappresentano sette dodicesimi delle rendite da gestione corrispondenti al versante italiano, sono definiti in un contratto commerciale e devono essere approvati dalle autorità italiane.
  - (d) Prima dell'entrata in servizio dell'interconnettore, il capitale sociale di Piemonte Savoia s.r.l. è trasferito ai cessionari; pertanto, Terna non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, nella società. Qualsiasi cambiamento nella composizione del capitale sociale di Piemonte Savoia S.r.l., compreso qualsiasi cambiamento della quota dei cessionari, viene comunicato alle autorità di regolamentazione per una valutazione.
  - (e) Se, direttamente o indirettamente, un'impresa acquisisce il controllo esclusivo o congiunto oppure si fonde con Piemonte Savoia S.r.l, quest'ultima deve comunicarlo a ciascuna delle autorità nazionali competenti interessate, che valutano se le condizioni in base alle quali è stata concessa l'esenzione sono ancora soddisfatte.
  - (f) La proprietà dell'interconnettore sarà trasferita a Terna S.p.A. dopo la scadenza dell'esenzione. Il valore dell'attivo non deve superare il valore contabile residuo con rivalutazione e deve essere determinato sulla base di costi efficienti.
4. Valutazione della conformità con i criteri di cui all'articolo 17 del regolamento sull'energia elettrica
- (32) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento sull'energia elettrica, le autorità di regolamentazione possono, su richiesta, esentare, per un periodo limitato di tempo, i nuovi interconnettori per corrente continua dalle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento e degli articoli 9 e 32 e dell'articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE, alle seguenti condizioni:

- (a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
  - (b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;
  - (c) l'interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore sarà creato;
  - (d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore;
  - (e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione mediante una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore; e
  - (f) l'esenzione non deve andare a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnettore è collegato.
- (33) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sull'energia elettrica, in casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnettori per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata.
- 4.1. Articolo 17, paragrafo 1, lettera a): gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica
- (34) L'articolo 17 del regolamento sull'energia elettrica stabilisce che gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica (articolo 17, paragrafo 1, lettera a)) e che l'esenzione non deve andare a detrimento della concorrenza (articolo 17, paragrafo 1, lettera a)). Se queste due condizioni non sono identiche, esse presuppongono tuttavia che il progetto deve favorire la concorrenza e in tal modo creare benefici per i consumatori.
- (35) Come affermato nella decisione, l'interconnettore rafforza la concorrenza dal momento che la nuova capacità dovrebbe essere a disposizione di tutti i partecipanti al mercato e sarebbe assegnata in base alle norme dell'UE in materia di assegnazione delle capacità transfrontaliere.
- (36) Il miglioramento della concorrenza è dovuto anche al fatto che nessuna delle parti interessate dell'interconnettore ha finora una presenza significativa nei mercati dell'energia elettrica di Francia e Italia.
- (37) Gli effetti positivi del progetto per l'integrazione del mercato interno dell'energia hanno fatto sì che esso venisse identificato come un progetto di interesse comune ai

sensi del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune<sup>4</sup>.

- (38) Inoltre, il piano decennale di sviluppo della rete del 2014<sup>5</sup> dell'ENTSO-E sottolinea che l'interconnessione tra la Francia e l'Italia dovrebbe promuovere l'integrazione del mercato tra i due paesi, nonché l'uso delle capacità di produzione elettrica più efficaci. Inoltre l'interconnessione aumenterebbe il sostegno reciproco per entrambi i paesi e contribuirebbe all'integrazione di fonti energetiche rinnovabili nel sistema europeo interconnesso, migliorando gli scambi transfrontalieri.
- (39) Come indicato nella decisione, la zona maggiormente implicata dalla costruzione della nuova infrastruttura è la zona di offerta nel nord dell'Italia, che costituisce il mercato rilevante per l'esenzione. L'interconnettore aumenterebbe i margini di riserva di entrambi i mercati, quello italiano (Italia settentrionale) e quello francese, e la diversificazione delle fonti di energia elettrica. Ciò costituisce, secondo quanto afferma l'AEEGSI nel suo parere, una delle strategie più efficaci per assicurare l'accessibilità dei prezzi a lungo termine e la sicurezza dell'approvvigionamento in condizioni di emergenza.
- (40) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che l'investimento rafforzerebbe la concorrenza.
- 4.2. Articolo 17, paragrafo 1, lettera b): il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione
- (41) Il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di un'esenzione. Ciò può essere valutato in particolare sulla base dei flussi di entrate previsti e dei rischi connessi ai risultati previsionali, nonché dei rischi di progettazione e dei rischi operativi.
- 4.2.1. Fonti di entrate
- (42) Il parere dell'AEEGSI non contiene alcuna descrizione esplicita dei flussi di entrate previsti.
- (43) La Commissione ritiene che l'aumento delle entrate potrebbe essere giustificato solo sulla base di un profilo di rischio del progetto diverso rispetto a quello che sarebbe normalmente consentito dal regime regolato.
- 4.2.2. Rischi relativi ai risultati previsionali
- (44) Nel caso dell'investimento in questione vi sono diversi motivi per cui i risultati potrebbero essere diversi da quelli previsti: secondo il richiedente il progetto presenta diversi rischi riconducibili alle condizioni del mercato dell'elettricità e alle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura stessa.
- (45) Per quanto riguarda le condizioni di mercato, il richiedente sottolinea il fatto che l'incertezza deriva dal valore reale che lo spread Italia-Francia - unica fonte di reddito di Piemonte Savoia - avrà negli anni a venire.
- (46) Nel suo parere l'AEEGSI sottolinea che, dal punto di vista economico, i rischi riguardano il volume dei redditi che dipendono esclusivamente dal valore futuro della

<sup>4</sup> [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL\\_2016\\_019\\_R\\_0001&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_019_R_0001&from=IT)

<sup>5</sup> [https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/tyndp-2014/Documents/TYNDP%202014\\_FINAL.pdf](https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/tyndp-2014/Documents/TYNDP%202014_FINAL.pdf)



capacità transfrontaliera la quale, a sua volta, sarà in funzione dei prezzi effettivi nei due paesi interessati.

- (47) Secondo l’AEEGSI la variazione delle condizioni di mercato può incidere sui contratti di gestione e manutenzione e sui costi per le assicurazioni e il personale. Altri rischi riguardano l’efficienza, l’affidabilità e la manutenzione della linea.
- (48) L’AEEGSI ha inoltre fatto presente l’eventuale aumento delle aliquote fiscali in Italia che potrebbe ridurre la redditività dell’investimento.
- (49) Il tasso interno di rendimento (TIR) dei cessionari, pari a circa il 4%, è considerato appropriato dall’AEEGSI per questo tipo di investimento. La Commissione ritiene che tale TIR sia ragionevole se comparato con quelli di progetti di investimento analoghi. La Commissione condivide la posizione dell’AEEGSI, secondo cui, anche qualora le condizioni di mercato dovessero essere particolarmente favorevoli all’investitore e il differenziale di prezzo tra i due mercati più elevato, è ragionevole ritenere che il richiedente non otterrebbe una remunerazione sproporzionata. La Commissione ritiene che la durata limitata (10 anni) del periodo di esenzione costituisca una giustificazione appropriata per non imporre un limite ai ricavi del richiedente.

#### 4.2.3. Rischi inerenti alla costruzione e rischi operativi

- (50) Per quanto riguarda le caratteristiche dell’infrastruttura, il richiedente ha fatto presente le difficoltà di costruzione sul versante italiano che comportano investimenti significativamente superiori su tale versante (rispetto a quello francese) dell’interconnettore.
- (51) Nel suo parere l’AEEGSI spiega che, sul piano tecnologico, come sottolineato dal richiedente, i cavi HDVC utilizzati per l’interconnettore presentano costi unitari più elevati rispetto a quelli HVAC. Ciò è dovuto principalmente al fatto che le linee in corrente continua necessitano di stazioni di conversione AC/DC che rappresentano elevati costi fissi aggiuntivi.
- (52) Vi è inoltre incertezza quanto all’importo dell’investimento fino a quando non saranno ultimati i lavori di costruzione, in particolare a causa della morfologia del territorio italiano. I cavi devono infatti essere collocati sotto un’autostrada di montagna costituita per più di un terzo da viadotti e gallerie. Ciò implica che diverse difficoltà in fase di costruzione non possono essere stimate con certezza in anticipo. Esse dipendono dalla conformazione orografica e sono di gran lunga superiori a quelle poste da una “classica” linea HVDC di tipo terrestre.

#### 4.2.4. Valutazione del criterio del rischio da parte della Commissione

- (53) Secondo la Commissione sussistono due rischi principali per quanto riguarda i costi irrecuperabili<sup>6</sup>: il rischio di non utilizzo dell’investimento e il rischio di una variazione dei costi e/o degli introiti futuri, aspetti di cui la Commissione ha tenuto conto nella metodologia adottata in precedenti decisioni di esenzione.
- (54) La Commissione riconosce inoltre che, come è il caso del progetto di cui trattasi, rischi possono derivare da variazioni dei flussi provocate da variazioni avvenute in altri punti del sistema. Nel caso in questione, l’uso del previsto interconnettore dipenderà dai

---

<sup>6</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione sull’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica – esenzioni per nuove infrastrutture – [http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/infrastructure/gas/doc/sec\\_2009-642.pdf](http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/infrastructure/gas/doc/sec_2009-642.pdf), punto 41.

prezzi relativi in Italia e Francia e dallo sviluppo della rete da parte dei GST francesi e italiani.

- (55) Due aspetti specifici devono essere presi in considerazione:
- quanto minori sono i rischi, tanto maggiore è la probabilità che il progetto in questione goda di una posizione indiscussa;
  - il livello di rischio è tendenzialmente inferiore quando la nuova infrastruttura è costruita da un'impresa energetica integrata.
- (56) Al caso in questione, tuttavia, non si applica (direttamente o indirettamente) alcuno dei due aspetti. Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, è già operativa un'interconnessione alternativa tra Francia e Italia.
- (57) Per quanto riguarda il secondo aspetto, i cessionari sono clienti industriali, il cui principale ambito di attività è al di fuori del settore energetico e che non avranno il pieno controllo sull'utilizzo dell'infrastruttura. Non si tratta infatti di imprese energetiche integrate che controlleranno l'uso della rete.
- (58) Di norma, prima di poter ottenere un'esenzione, i promotori di progetti sono tenuti a verificare la domanda del mercato, elemento cruciale per valutare il livello di rischio di un progetto e verificare in che misura esso permetta di incrementare la concorrenza<sup>7</sup>. Inoltre, l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento sull'energia elettrica stabilisce esplicitamente che, nel valutare la necessità di un'esenzione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati della procedura di assegnazione della capacità. L'assenza di una siffatta valutazione non costituisce tuttavia una lacuna significativa della domanda presentata, in quanto tutta la capacità disponibile sarà commercializzata in ottemperanza alle consuete norme regolamentari e non sarà concessa alcuna esenzione dalle disposizioni sul diritto di accesso dei terzi.
- (59) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che i rischi connessi con l'investimento nei due interconnettori siano sufficienti da giustificare l'esenzione concessa a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento sull'energia elettrica.
- 4.3. Articolo 17, paragrafo 1, lettera c): l'interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore sarà creato
- (60) L'esenzione di cui trattasi è chiesta da Piemonte Savoia S.r.l a beneficio dei cessionari che sono gli azionisti dell'interconnettore. I cessionari sono 38 clienti industriali operanti nel campo della produzione e della trasformazione dell'acciaio, della carta e di sostanze chimiche.
- (61) È pertanto garantita la separazione societaria dai GST esistenti, in quanto i cessionari sono persone giuridiche indipendenti da Terna, il gestore nei cui sistemi tale interconnettore sarà creato.
- (62) Ne consegue che i cessionari che deterranno la proprietà dell'interconnettore presentano una forma giuridica distinta da quella dei GST esistenti a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'energia elettrica.

---

<sup>7</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas e l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica – esenzioni per nuove infrastrutture – [http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/infrastructure/gas/doc/sec\\_2009-642.pdf](http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/infrastructure/gas/doc/sec_2009-642.pdf) riquadro 3. Test della domanda del mercato

- 4.4. Articolo 17, paragrafo 1, lettera d): sono imposti corrispettivi agli utenti degli interconnettori
- (63) La capacità dell'interconnettore sarà assegnata in base alle norme ordinarie dell'UE in materia di assegnazione delle capacità transfrontaliere risultante dai codici di rete. Gli utenti, pertanto, pagheranno il valore della capacità determinato in conformità alle aste esplicite e implicite utilizzate per assegnare la capacità.
- (64) Gli interconnettori saranno soggetti a tariffe regolamentate in quanto non è stata concessa alcuna esenzione dalle disposizioni in materia. Per questo saranno imposti corrispettivi agli utenti degli interconnettori.
- 4.5. Articolo 17, paragrafo 1, lettera e): il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore
- (65) Secondo la domanda di esenzione il costo del capitale sarà finanziato mediante prestiti e capitali propri. I cessionari sono completamente indipendenti da Terna, il GST. Non esiste un quadro in virtù del quale i cessionari possano ottenere flussi di cassa dagli oneri di trasmissione regolamentati.
- (66) Il richiedente ha dichiarato che nessuna parte dei costi dell'interconnettore sarà recuperata per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore.
- (67) I costi sostenuti da Piemonte Savoia prima del suo trasferimento ai cessionari saranno rimborsati da questi ultimi all'interconnettore Terna.
- (68) Nel suo parere l'AEEGSI ha sostenuto che questo criterio è rispettato.
- (69) La Commissione ha concluso che il proprietario degli interconnettori non ha recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tali interconnettori. Pertanto, è rispettato il requisito dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'energia elettrica.
- 4.6. Articolo 17, paragrafo 1, lettera f): l'esenzione non deve andare a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema regolamentato al quale l'interconnettore è collegato
- 4.6.1. Distorsione della concorrenza
- (70) Questo criterio presenta un approccio diverso rispetto al criterio di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'energia elettrica, come discusso al precedente punto 4.1, in quanto è incentrato sui possibili effetti negativi dell'esenzione e non sull'effetto concorrenziale dell'investimento stesso. L'elemento di preoccupazione risiede piuttosto nei possibili effetti che la concessione di un'esenzione può avere su altri progetti in concorrenza, siano essi regolamentati, esentati o oggetto di una domanda di esenzione. Il potenziale effetto negativo sulla concorrenza è duplice: in primo luogo è necessario garantire che i progetti infrastrutturali in concorrenza tra loro siano in grado di competere in modo equo con il beneficiario dell'esenzione (ad esempio, sulla disponibilità di accordi di connessione, ecc.). In secondo luogo, un impatto negativo dell'esenzione su progetti in concorrenza tra loro potrebbe compromettere più in generale il potenziale di concorrenza nel

mercato interno dell'elettricità (in quanto una maggiore interconnessione in genere incrementa la concorrenza).

- (71) Per quanto riguarda progetti di interconnettori tra loro in concorrenza, stando a una relazione del regolatore francese<sup>8</sup> non vi sono progetti in corso miranti a sviluppare nuove interconnessioni tra Francia e Italia o a rafforzare quelle esistenti, benché questo aspetto non sia stato commentato nel parere dell'AEEGSI.

#### 4.6.2. Efficace funzionamento del mercato interno

- (72) L'efficace funzionamento del mercato interno potrebbe essere messo a repentaglio qualora l'esenzione venisse a ostacolare l'ottimizzazione generale della rete energetica, ad esempio programmando i flussi sull'interconnettore senza tenere conto delle implicazioni per la congestione o i costi di produzione in altre parti della rete.
- (73) L'accesso regolamentato agli interconnettori ha come conseguenza che il loro utilizzo tiene pienamente conto della situazione dei prezzi in entrambi i mercati e delle eventuali congestioni in altri elementi della rete.
- (74) Come indicato nel parere dell'AEEGSI, l'interconnettore non dovrebbe avere un effetto negativo sul corretto funzionamento del mercato soprattutto perché "la nuova capacità sarà a disposizione di tutti gli operatori di mercato fin dall'inizio delle operazioni [e] i diritti di trasmissione saranno assegnati in modo trasparente e non discriminatorio". Si tratta in effetti di una valutazione corretta in quanto la richiesta di esenzione non riguarda l'assegnazione della capacità.
- (75) L'interconnettore sarà pienamente integrato con una maggiore capacità di assegnazione e metodi di gestione della congestione messi a punto per garantire l'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.

#### 4.6.3. Efficace funzionamento del sistema regolamentato

- (76) La costruzione di una nuova infrastruttura può rendere necessari l'espansione o il potenziamento della struttura regolamentata esistente a causa di un aumento sostanziale dei flussi di energia. È pertanto necessario valutare in che modo l'esenzione possa influenzare i costi di esercizio del sistema regolamentato qualora, ad esempio, gli utenti dello stesso si trovino a fare fronte a tariffe di rete notevolmente più elevate.
- (77) Nel caso di cui trattasi non risulta alla Commissione che la connessione dell'interconnettore renda necessari interventi migliorativi.
- (78) La Commissione conclude pertanto che l'esenzione dall'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento sull'energia elettrica non va a detrimento del funzionamento efficiente del sistema regolamentato.
- (79) Per quanto riguarda il ruolo di Terna in relazione all'interconnettore, nel suo parere l'AEEGSI sottolinea che esso funzionerà sotto la diretta responsabilità di tale impresa. Pertanto, i cessionari non avranno alcun ruolo nella gestione e assegnazione della capacità di interconnessione. In ogni caso l'AEEGSI si impegna a verificare che i contratti di gestione tecnica e commerciale contengano misure adeguate per evitare il rischio dell'accesso a informazioni sensibili sul piano commerciale.

---

<sup>8</sup> Relazione della Commission de Régulation de l'Énergie: "Les interconnexions électriques et gazières en France - Un outil au service de la construction d'un marché européen intégré", 15 giugno 2016: <http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-thematiques/les-interconnexions-electriques-et-gazieres-en-france>

#### 4.6.4. Valutazione della Commissione sugli impatti negativi dell'esenzione

(80) Sulla base dell'analisi che precede la Commissione ha concluso che la concessione di un'esenzione all'interconnettore come indicato nei pareri congiunti non andrà a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o del sistema regolamentato cui è collegato l'interconnettore.

#### 4.7. Esenzione dall'articolo 9 della direttiva sull'energia elettrica - separazione

(81) Il MSE, sulla base del parere dell'AEEGSI, prevede di concedere al richiedente un'esenzione dall'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE (sulla separazione).

(82) La Commissione rileva che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sull'energia elettrica stabilisce che ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione. Ciò implica che le imprese proprietarie di sistemi di trasmissione devono assumersi la responsabilità di garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obblighi del gestore del sistema di trasmissione.

(83) Come dichiarato dal richiedente, i cessionari saranno proprietari dell'interconnettore, mentre Terna (TRI) sarà responsabile della sua gestione e funzionamento. Di conseguenza, l'esenzione dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), è necessaria per consentire ai cessionari di essere proprietari dell'interconnettore senza intervenire come GST.

(84) Inoltre, le imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura possono, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sull'energia elettrica, non esercitare un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione.

(85) Nel caso di cui trattasi, i promotori del progetto, ovvero i cessionari, deterrebbero le attività di trasmissione, esercitando pertanto un diritto sul sistema di trasmissione, anche se il ruolo di GST è esercitato dal GST Terna. Come indicato dal richiedente nella domanda di esenzione, i cessionari sono clienti industriali che, nella maggior parte dei casi, non esercitano un controllo diretto o indiretto sulle attività di generazione e/o di fornitura in Francia o in Italia. Un numero ridotto di cessionari esercita una attività limitata di autogenerazione di energia elettrica (il cessionario che immette il quantitativo maggiore di energia elettrica sul mercato ne vende 591 GWh, tutti gli altri un quantitativo compreso tra 0 and 219 GWh<sup>9</sup>, mentre il totale dell'energia elettrica consumata in Italia nel 2015 è stato approssimativamente di 295 000 GWh<sup>10</sup>).

(86) Come sottolineato dall' AEEGSI nel suo parere, i cessionari non hanno la capacità, né gli incentivi, per escludere i concorrenti sui mercati dell'energia, anche qualora si trovassero in posizione tale da influenzare l'operazione commerciale dell'interconnettore svolta da Terna. In ogni caso il contratto di gestione tecnica tra i cessionari e il GST per il funzionamento dell'interconnettore conterrà, come condizione per l'esenzione, una clausola che vieta la comunicazione ai cessionari di qualsiasi informazione sensibile di tipo tecnico o commerciale in relazione al funzionamento dell'interconnettore.

---

<sup>9</sup> Allegato 8 della relazione tecnico-economica che correda la domanda di esenzione presentata dal richiedente, pag. 140.

<sup>10</sup> [http://www.autorita.energia.it/it/dati/bilancio\\_en.htm](http://www.autorita.energia.it/it/dati/bilancio_en.htm)

- (87) Dopo la fine del periodo di esenzione, la proprietà degli attivi (dell'interconnettore) sarà trasferita a Terna, il GST italiano.
- (88) Alla luce di quanto precede, la Commissione condivide la posizione dell'AEEGSI, secondo cui l'esenzione di cui all'articolo 9 dovrebbe essere concessa a condizione che il richiedente rispetti le condizioni indicate nel parere.

## 5. Conclusione

La Commissione ritiene che il progetto Piemonte-Savoia sia conforme ai criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sull'energia elettrica e che a Piemonte Savoia S.r.l possa essere concessa un'esenzione dall'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento sull'energia elettrica e dall'articolo 9 della direttiva sull'energia elettrica, a condizione che il richiedente rispetti le condizioni di cui al parere dell'AEEGSI.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La Commissione europea concorda con le decisioni di esenzione notificate dalle autorità francesi e italiane per quanto riguarda la richiesta di esenzione di Piemonte Savoia S.r.l (Italia) a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 per un interconnettore di energia elettrica tra Italia e Francia.

### *Articolo 2*

In linea con l'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009, l'approvazione delle decisioni di esenzione da parte della Commissione perderà effetto due anni dopo la data di adozione della presente decisione se, a tale data, la costruzione dell'interconnettore non sarà stata ancora avviata, e cinque anni dopo la data di adozione della presente decisione se, a tale data, l'interconnettore non sarà ancora operativo, a meno che la Commissione decida, sulla base di una richiesta motivata delle autorità notificanti, che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo di Piemonte Savoia S.r.l.

*Articolo 3*

Il Ministero dello Sviluppo Economico e la *Commission de Régulation de l'Energie* sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9.12.2016

*Per la Commissione*

*Karmenu VELLA*

*Membro della Commissione*

**PER COPIA CONFORME**  
Per il Segretario generale

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**